



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AREA SVILUPPO ECONOMICO**

**COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 26/06/2018**

Oggetto: Disciplina oraria e limiti di pressione sonora per lo svolgimento di manifestazioni temporanee in luoghi pubblici.

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

-che l'amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale e produttivo svolto da tutte le attività economiche, in modo particolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, che costituiscono una certa attrattiva e contribuiscono all'animazione e alla valorizzazione del territorio;

-che tali attività, nel periodo estivo registrano un notevole afflusso di avventori, soprattutto di giovani richiamati dagli intrattenimenti musicali e manifestazioni culturali e possono costituire anche una causa oggettiva di violazioni alle regole, arrecando disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle zone limitrofe, in modo particolare nelle ore serali e notturne;

-che sulla base delle segnalazioni dei cittadini, tali violazioni si verificano prevalentemente nell'area del Centro Storico, dove il volume eccessivo della musica, accompagnata dal consumo prolungato ed eccessivo degli avventori di bevande alcoliche e super alcoliche, si rende indispensabile intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze;

**VISTO** l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 con il quale si dispone che spetta al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari e le limitazioni acustiche per lo svolgimento delle attività economiche, comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico in area pubblica individuando, le fasce orarie da rispettare;

**DATO ATTO:**

- che secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n.248/2006 e successivamente modificato dal D.L. n.69/2013 convertito nella Legge n.98/2013 le attività commerciali di cui al D.Lgs n. 114/98 e le attività di pubblico esercizio per la somministrazioni di alimenti e bevande sono svolte, per l'altro, senza alcun limite o prescrizione in materia di orario di apertura e chiusura;

- che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui

figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto T.U.L.P.S., i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i.;

**RITENUTO** opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato;

**VISTO** l'art. 6 del D.P.C.M. del 01.03.1991, che fissa: i limiti di accettabilità di esposizione al rumore nelle more che venga suddiviso il territorio Comunale come previsto dall'art. 6 della Legge 26.01.1995 n. 447;

**VISTO** l'art. 9 della Legge n.447/95 che reca norme sull'inquinamento acustico e attribuisce la possibilità al Sindaco di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore;

**VISTE** le circolari del Capo della Polizia GABRIELLI sulle manifestazioni;

**VISTE** anche le note della Prefettura di Brindisi del 07/06/2017 prot. n.0022885 relativa alla stagione estiva 2017 - Misure organizzative per i grandi eventi e del 16/06/2017 prot. n.0024451 relativa alla Gestione delle pubbliche manifestazioni;

**VISTA** la circolare del Ministero degli interni prot. n.00047600 del 18.07.2017;

**VISTA** la sentenza del TAR Puglia, sez. III Lecce n.930/17 depositata il 6 giugno con la quale il Sindaco può ordinare la cessazione a mezzanotte degli eventi musicali;

**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale n.30189/17 depositata il 16 giugno 2017 con la quale la Corte torna ad affermare la punibilità ai sensi dell'art. 659 comma 1, c.p. del gestore di un pubblico esercizio che non si adoperi per impedire rumori e schiamazzi da parte dei propri clienti, con disturbo per la quiete pubblica;

**VISTA** la circolare della Prefettura di Brindisi prot. n. 00018097 del 23.04.2018;

**RITENUTO** di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento delle attività economiche unitamente alle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art.41 comma 2 Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i valori

primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata;

**VISTI** i poteri conferiti al Sindaco dal D.Lgs n.267/2000;

## **ORDINA**

il divieto dalle ore 01.00 della diffusione sonora in ambienti interni e/o esterni, per lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, con l'obbligo di abbassare sensibilmente il volume delle emissioni sonore a partire dalle ore 0,00 a partire dalla data di notifica fino al 30.09.2018;

Il titolare del pubblico esercizio deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico, come pure il comportamento dei loro utenti e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non essere fonte di disturbo per il vicinato.

Nell'ipotesi di manifestazioni e/o ricorrenze particolari previste in ragione del calendario o in rapporto a feste tradizionali e culturali che caratterizzano il territorio mesagnese, il suddetto orario potrà subire modifiche che, a tal fine, saranno debitamente rese note a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore interessato.

Sono altresì vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna e il titolare o gestore dell'attività deve adottare tutte le necessarie misure di controllo essendo lui stesso suscettibile di sanzioni così come disposto già dalla sentenza della Cassazione, al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

E' altresì, fatto divieto dalle ore 01.00 alle ore 07.00 la vendita da asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, non consumate all'interno del locale o nelle aree di pertinenza delle attività regolarmente autorizzate ad occupare il suolo pubblico, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

## **AVVERTE**

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano per tutte le attività, sia al chiuso che all'aperto, insistenti all'interno dell'area comunale, che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate ad intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge n. 447/1995 ed ogni altro strumento ludico in grado di produrre rumore.

La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello dell'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni per violazioni a norme specifiche e a principi di cui all'art. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. o accertamenti di reati, in relazione alle diverse tipologie di esercizio, la violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con l'applicazione delle procedure previste dalla Legge n.689/1981.

Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 103,00 ad € 516,45.

## **A V V E R S O**

il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR di Lecce entro 60 gg. oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.. Alla Polizia Municipale ed a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento;

## **D I S P O N E**

-la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio dell'ente, sul sito della trasparenza e sul sito del Comune;

-la notifica a mezzo Messi Comunali: alla Polizia Municipale – al Commissariato della Polizia di Stato di Mesagne – Stazione dei Carabinieri di Mesagne (BR), al Dipartimento di Prevenzione ASL Mesagne.

Mesagne, **26/06/2018**

**IL SINDACO**

**F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 2585 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, lì 26/06/2018*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.